

Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE TRASPORTI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE

Mod. T13

Contraente

Polizza N.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

ASSICURAZIONE TRASPORTI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE

INDICE

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1, 2, 3

LIMITI TERRITORIALI

Art. 4

LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 5

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 6

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 7

GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

Art. 8

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A SINISTRI

Art. 9

RECESSO DAL CONTRATTO

Art. 10

TACITO RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11

IMPOSTE E TASSE

Art. 12

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Art. 13

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Art. 14

GARANZIE:

GARANZIA "A" – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DURANTE IL TRASPORTO CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA

DELIMITAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1, 2, 3

ESCLUSIONI

Art. 4, 5, 6

RESPONSABILITÀ PER MERCI CARICATE SU RIMORCHI

Art. 7

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELL'AUTOPARCO INDICATO IN POLIZZA

Art. 8

GARANZIA "B" ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA PRESA IN CONSEGNA A RICONSEGNA

DELIMITAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1, 2, 3

ESCLUSIONI

Art. 4, 5, 6, 7

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8

GARANZIA "C" ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

SCOPERTI DI ASSICURAZIONE

Art. 10

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 11, 12, 13, 14

MERCI ESCLUSE

Art. 15

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparecchio antifurto	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Autocarro	il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Chiavi dell'antifurto	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria	L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione ed alla gestione del contratto.
Franchigia	l'importo – che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
Motrice	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rimorchio	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Semirimorchio	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Veicolo	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
Vettore	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Art. 2

L'assicurazione è prestata per una o più delle seguenti garanzie, come indicato nel frontespizio della polizza:

Garanzia "A" - Assicurazione della responsabilità durante il trasporto con autoveicoli di targa determinata;

Garanzia "B" - Assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna;

Garanzia "C" - Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci.

Art. 3

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli isoterfici e frigoriferi.

LIMITI TERRITORIALI

Art. 4

L'assicurazione vale per trasporti nell'ambito del territorio nazionale, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, esclusi i viaggi ai quali è applicabile la Legge 1621 del 6 dicembre 1960 (Convenzione di Ginevra 19.5.1956 CMR).

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 5

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dal comma 2 dell'art. 1696 Codice Civile come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 per i trasporti nazionali, pari a **1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata**, sino alla concorrenza per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma specificata nella presente polizza, oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali.

Su ogni reclamo per danni e/o perdite risarcibili in base alla presente polizza verrà applicata la **franchigia fissa** di Euro 125,00.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 6

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se a tale data il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in Polizza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure alla Società.

Salvo quanto sotto disciplinato il premio si intende pagato con la consegna della somma corrispondente al premio stesso.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Nei limiti previsti dalle norme vigenti, il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹. In questo caso la data di versamento del premio e, quindi, la data di decorrenza della garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società o all'intermediario in tale qualità. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale² non trasferibile intestato alla Società o all'intermediario, in tale qualità. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità. In questo caso la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto corrente dell'intermediario, in tale qualità;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

1 Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e ai sensi dell'art. 63 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

2 Per gli assegni bancari e postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, l'intermediario può richiedere il pagamento del Premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 7

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- c) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui l'incidente si è verificato o il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della merce;

- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito o Agente della Società;
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli adempimenti di cui ai punti c), d) che precedono in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto o il danno non appaia evidente.

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

Art. 8

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziarica e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Art. 9

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese o abbia comunque agito dolosamente, decade dal diritto all'indennizzo.

RECESSO DAL CONTRATTO

Art. 10

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone avviso all'Assicurato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. La Società, entro i 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto effetto il recesso, mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

TACITO RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è rinnovata per un anno e così di seguito.

IMPOSTE E TASSE

Art. 12

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Art. 13

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Art. 14

La Società acconsente all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente sui dati e le circostanze richiesti dalla stessa.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo nonché può determinare la cessazione dell'Assicurazione.

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

GARANZIA "A" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DURANTE IL TRASPORTO CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA

(Operante solo ed in quanto espressamente richiamata sul frontespizio della polizza)

DELIMITAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

L'assicurazione è prestata per i trasporti eseguiti dall'Assicurato con l'autoveicolo o gli autoveicoli di targa determinata espressamente indicati in polizza.

Art. 2

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci consegnategli per il trasporto subiscano dal momento della loro caricazione a bordo dell'autoveicolo designato, fino al momento della loro scaricazione dall'autoveicolo medesimo.

L'assicurazione rimane valida per perdita o avaria verificatasi negli eventuali periodi di sosta dell'autoveicolo - sempreché con le merci a bordo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'autoveicolo medesimo nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Art. 3

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo designato per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.

ESCLUSIONI

Art. 4

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna.

Art. 5

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate:

- a) da atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli alti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori);
- b) da violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) da infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) da bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili;

- f) in caso di trasporti a mezzo autocisterna, da dispersione o colaggio del prodotto, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola/collettore o da rottura della valvola/collettore, durante le operazioni di carico e scarico; restano comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.

Art. 6

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili;
- e) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- f) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- g) contaminazione radioattiva e assimilati: radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- i) attacchi cibernetici: uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico salvo che (nelle sole eventuali garanzie che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per rischi di terrorismo o da persona che agisca per scopi politici) si tratti di danni derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

salvo che l' Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi.

6.1 - Limitazione ed esclusione di sanzioni

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti di qualsiasi giurisdizione alla quale la Società sia assoggettata.

RESPONSABILITÀ PER MERCI CARICATE SU RIMORCHI

Art. 7

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici indicate in polizza.

La Società risponde altresì per le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di

soste rientranti nella garanzia a condizione che in polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELL'AUTOPARCO INDICATI IN POLIZZA

Art. 8

Qualora, durante il periodo di validità della polizza, l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autoveicoli - o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice.

Il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro-rata fino alla scadenza della polizza.

GARANZIA "B" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA PRESA IN CONSEGNA A RICONSEGNA

(Operante solo ed in quanto espressamente richiamata sul frontespizio della polizza)

DELIMITAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore stradale.

Art. 2

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida negli eventuali periodi di sosta delle merci - anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito - prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Art. 3

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile.

L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

ESCLUSIONI

Art. 4

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna.

Art. 5

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.

Art. 6

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate:

- a) da atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori);
- b) da violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) da infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;

- d) da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) da bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti non adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
- f) in caso di trasporti a mezzo autocisterna, da dispersione o colaggio del prodotto, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola/collettore o da rottura della valvola/collettore, durante le operazioni di carico e scarico; restano comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.

Art. 7

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili;
- e) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- f) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- g) contaminazione radioattiva e assimilati: radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- i) attacchi cibernetici: uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico salvo che (nelle sole eventuali garanzie che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per rischi di terrorismo o da persona che agisca per scopi politici) si tratti di danni derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

salvo che l' Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi.

Art. 7.1 - Limitazione ed esclusione di sanzioni

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti di qualsiasi giurisdizione alla quale la Società sia assoggettata.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8

Per la presente Garanzia "B", si intendono inoltre operanti le disposizioni seguenti:

I - Lettera di vettura - L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti effettuati con lettera di vettura dell'Assicurato sia su autocarri di proprietà e/o gestione diretta dell'Assicurato stesso che di terzi: può valere, limitatamente però agli automezzi di proprietà e/o gestione diretta dell'Assicurato, anche per i trasporti effettuati con lettera di vettura emessa da terzi vettori nei confronti dei quali l'Assicurato contro incasso del corrispettivo (parte del nolo totale) agisce in qualità di vettore congiunto (intermedio o finale) o di sub-vettore.

II - Calcolo del premio - Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso indicato nel frontespizio della polizza sul "fatturato noli" dell'Assicurato (volume di affari dei noli fatturati, al netto di I.V.A.) riguardante i trasporti assicurati e risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. Alla firma della polizza l'Assicurato verserà un premio "minimo" comunque acquisito dalla Società (o, qualora frazionato, la prima rata dello stesso), calcolato applicando il tasso di cui sopra sul fatturato preventivato, pure indicato sul frontespizio della polizza.

Resta inteso che nessuna restituzione del premio "minimo" potrà essere richiesta dall'Assicurato, salvo i casi di cessazione di attività e/o di sospensione indeterminata della medesima, che dovrà essere documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A.

Alla fine dell'annualità assicurativa si procederà al conguaglio fra il premio "minimo" comunque acquisito ed il premio annuo di cui al primo comma del presente articolo.

Agli effetti della determinazione del conguaglio l'Assicurato si impegna a comunicare alla Società, entro tre mesi dalla scadenza della polizza e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il fatturato definitivo.

Qualora la Società ne faccia richiesta, l'Assicurato è obbligato a sottoporre alla sua ispezione, in qualsiasi momento, il Registro di cui sopra.

Egli si impegna altresì a trasmettere alla Società, con frequenza non superiore a tre mesi, copie delle pagine del "Registro delle fatture emesse", nelle quali risulti indicato il totale dei noli mensili o trimestrali fatturati.

In caso di mancata trasmissione di dette copie la Società potrà sollecitarne l'invio con lettera raccomandata, restando inteso che, anche se dopo tale sollecito l'Assicurato non provvederà a trasmettere detta documentazione, la copertura sarà automaticamente sospesa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della data della lettera raccomandata e riprenderà alle ore 24 del giorno in cui la Società avrà ricevuto le copie medesime.

III - Documenti in caso di sinistro - In caso di danno, oltre a quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di polizza, dovranno essere prodotti alla Società:

- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette;
- fotocopia della pagina del Registro I.V.A. dell'Assicurato nella quale è stata registrata la fattura di cui sopra.

Qualora l'Assicurato si trovasse nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più d'uno dei documenti suddetti, l'Assicurato medesimo dovrà provare con altri documenti (bolle di consegna, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telex e/o telegramma con il committente, ecc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.

GARANZIA "C" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI

(Operante solo ed in quanto espressamente richiamata sul frontespizio della polizza)

DELIMITAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Fermo restando quanto altro previsto dalle Condizioni Generali e dalla **Garanzia "A" o "B"** richiamata nel frontespizio della polizza, la responsabilità dell'Assicurato per furto ed, in genere, per sottrazione delle merci o mancata riconsegna è inclusa nell'assicurazione alle condizioni che seguono.

Art. 2 - Furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale che non rientri nei successivi articoli e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

Art. 3 - Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- b) che durante le anzidette fermate o soste gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che gli autoveicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Art. 4 - Furto della merce a seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito a:

- sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice;
- sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sul trattore, sul rimorchio o semirimorchio siano correttamente installati apparecchi antifurto approvati dalla Società;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all'assicuratore - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;

- e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, sia presentata immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione all'assicuratore, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

N.B. - per chiavi si intendono tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

Art. 5

La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice o del rimorchio o del semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati agli artt. 3 e 4.

Art. 6 - Furto di singoli colli interi dal veicolo, senza sottrazione dello stesso

La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso. L'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società, e, ove possibile, dalle competenti Autorità;

oppure

- b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e dalle competenti Autorità.

Art. 7

Qualora la copertura sia prestata ad integrazione della "Garanzia B", la Società non risponde per il furto delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione dell'Assicurato.

Art. 8

La Società non risponde per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti, o col concorso degli stessi.

Art. 9 - Altri casi di furto delle merci o mancata riconsegna delle stesse

La Società, fermo restando il disposto degli artt. 5, 7, 8, è obbligata per gli altri casi di furto ed, in genere, per sottrazione o mancata riconsegna delle merci non espressamente indicati negli articoli che precedono.

SCOPERTI DI ASSICURAZIONE

Art. 10

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico per ogni sinistro gli scoperti sottoindicati:

Art. 3 - 10%

Art. 4 - 10%

Art. 6 - 20%

Art. 9 - 20%

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**Art. 11**

Oltre a quanto previsto dall'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro rientrante nella presente **Garanzia "C"**, l'Assicurato o chi per esso dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità competente. Per i sinistri rientranti nella copertura prestata ai sensi degli artt. 3 e 4 tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, dovrà indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autocarro o trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata alla Società.

Art. 12

I sinistri rientranti nella copertura ai sensi degli artt. 3 e 4 dovranno inoltre essere notificati alla Società mediante telegramma, telex o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento - salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine.

In caso di ritrovamento del veicolo dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità.

Art. 13

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti artt. 11 e 12 la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 14

La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

MERCI ESCLUSE**Art. 15**

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 04142909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.